



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

**Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta del
Consiglio di Corso di Studio/ di Classe/ Interclasse**

INDICE

- Art. 1 – Definizioni e disciplina dell’opzione
Art. 2 – Elezione del Coordinatore del Consiglio
Art. 3 – Elezione della Giunta
Art. 4 - Norma finale

Art. 1

Definizioni e disciplina dell’opzione

Ai sensi del presente Regolamento s’intende:

- a) Per Consiglio, l’organismo di coordinamento dei Corsi di Studio. Un Consiglio può coordinare la didattica di:
- un unico Corso di Studio e in tal caso si tratta di Consiglio di Corso di Studio;
 - più Corsi di Studio afferenti alla stessa Classe e in tal caso si tratta di Consiglio di Classe;
 - più Corsi di Studio afferenti anche a Classi diverse e in tal caso si tratta di Consiglio di Interclasse.
- b) Per docente afferente ad un Consiglio:
- il docente di ruolo, ivi compreso il ricercatore a tempo determinato, titolare di compiti didattici, anche integrativi, in uno dei Corsi di Studio coordinati dal Consiglio;
 - il professore a contratto che abbia la responsabilità di un corso di insegnamento in uno dei Corsi di Studio coordinati dal Consiglio.
- c) Per docente incardinato nel Consiglio, il docente afferente al Consiglio titolare di compiti didattici, anche integrativi, in via esclusiva nei Corsi di Studio da esso coordinati oppure che abbia esercitato opzione, ai sensi del successivo punto d), per il Consiglio stesso. Il Coordinatore del Consiglio mantiene un registro dei docenti incardinati nel Consiglio e comunica le variazioni della sua composizione alla struttura amministrativa centrale competente.
- d) Per opzione, la scelta effettuata da docenti, titolari di insegnamento in Corsi di Studio afferenti a differenti Consigli, per uno di essi, ai sensi dell’art. 52 comma 7 dello Statuto. L’opzione:
- è esercitata presso il Dipartimento di afferenza del docente e comunicata al Coordinatore e ai Dipartimenti di afferenza dei Corsi di Studio coordinati dal Consiglio;
 - ha una durata di tre anni accademici e decade automaticamente quando il docente non ha più compiti didattici nei Corsi di Studio coordinati dal Consiglio in oggetto;

- può essere ritirata prima del decorrere dei tre anni per motivi da giustificarsi con le medesime modalità con cui è stata esercitata.
- e) Per Decano del Consiglio, il Decano dei professori di ruolo di I e II fascia incardinati nel Consiglio stesso. Ai fini dell'individuazione del Decano va computata l'anzianità di servizio cumulativamente maturata nei ruoli di I e II fascia.

Art. 2

Elezione del Coordinatore del Consiglio

1. Il Direttore Generale, sei mesi prima della scadenza del mandato o immediatamente, in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Coordinatore del Consiglio, ne dà comunicazione al Decano del Consiglio.
 2. Il Decano, nei 15 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, indice l'elezione con apposito bando che deve contenere gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 3798 del 31.10.2015.
 3. Il bando deve disporre la convocazione del corpo elettorale per una data da fissarsi tra i 10 e i 20 giorni successivi alla data di emanazione del bando. In caso di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale deve essere posta tra il 16° e il 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione di cui al comma 1.
 4. Il bando disciplina le modalità di svolgimento della propaganda elettorale atta a garantire efficaci forme di partecipazione nonché della diffusione degli eventuali programmi elettorali.
 5. Le candidature sono libere e devono essere presentate al Decano in forma scritta, nei termini previsti dal bando di indizione, unitamente alle eventuali linee programmatiche.
 6. Ogni candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Decano, che ne dispone l'immediata pubblicazione.
 7. Il Dipartimento di appartenenza del Decano definisce le liste degli elettori.
 8. Le elezioni si svolgono con il sistema maggioritario.
 9. L'elettorato attivo spetta:
 - a) ai professori e ai ricercatori di ruolo, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato, e ai professori a contratto incardinati nel Consiglio;
 - b) ai rappresentanti degli studenti componenti dell'Organo.
- L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno incardinati nel Consiglio, che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.
10. Il seggio elettorale, nei termini prescritti dal bando di indizione, è costituito con provvedimento del Decano ed è composto da un Presidente e due scrutatori scelti tra i docenti incardinati nel Consiglio, nonché da un segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo.
 11. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
 12. Il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore, unitamente all'elenco dei votanti, ai fini del provvedimento di nomina.
 13. Il Coordinatore del Consiglio è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.
 14. In caso di vacanza dell'ufficio di Coordinatore del Corso di studio, le funzioni sono svolte dal Decano dei professori di ruolo di I e II fascia.

Art. 3
Elezione della Giunta

1. La Giunta è costituita dal Coordinatore del Consiglio, che la presiede, da quattro docenti incardinati e due studenti, eletti dal Consiglio tra i componenti del Consiglio stesso.
2. L'elezione, con l'adozione del sistema maggioritario, avviene con voto limitato all'ambito delle singole componenti. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Coordinatore del Consiglio.
3. Per la componente docente, sono titolari dell'elettorato attivo i professori di ruolo, i ricercatori e i professori a contratto che, alla data fissata per la votazione, sono incardinati nel Consiglio.
Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature.
4. L'elettorato attivo per l'elezione della componente studentesca spetta agli studenti che, alla data fissata per la votazione, siano componenti del Consiglio. L'elettorato passivo spetta a coloro che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature.
5. I componenti della Giunta durano in carica tre anni accademici, ad eccezione degli studenti, che durano in carica due anni accademici.
6. In caso di cessazione anticipata di uno dei componenti si procede a elezione suppletiva; il componente eletto subentra per il residuo mandato della Giunta.
7. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le norme di cui al precedente articolo 2.

Art. 4
Norma finale

1. Le norme del presente Regolamento non si applicano alle elezioni del Coordinatore e della Giunta dei Corsi afferenti alla Scuola di Medicina, che sono disciplinate da apposito Regolamento.

Bari, 01 agosto 2016

IL RETTORE
F.to Prof. Antonio Felice URICCHIO